



Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale

Bruxelles, 18 dicembre 2023

CM 5781/23

PARLNAT

COMUNICAZIONE

INFORMAZIONE

Corrispondente: natparl@consilium.europa.eu

Tel./Fax: +32.2.281.3294 / +32.2.281.4085

Oggetto: Progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati
- Notifica ai parlamenti nazionali

Con lettera del 23 novembre 2023 la presidente del Parlamento europeo ha sottoposto al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

A norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i progetti sono notificati ai parlamenti nazionali.

Con la presente Le vengono notificati tali progetti.

All.:

ALLEGATO I: Lettera della presidente del Parlamento europeo al presidente del Consiglio

ALLEGATO II: Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sui progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati

ALLEGATO III: Progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati

IM 013947 2023
27-11-2023



The President

Mr Pedro Sánchez Pérez-Castejón
President-in-office
Council of the European Union
Rue de la Loi 175
B-1048 Brussels

D 203408 23.11.2023

Subject: Proposals of the European Parliament for the amendment of the Treaties

Dear President,

At its sitting of 22 November 2023, Parliament adopted a resolution on proposals of the European Parliament for the amendment of the Treaties (2022/2051(INL)).

In accordance with Article 48(2) of the Treaty on European Union, I hereby submit those proposals to the Council. I also transmit the accompanying resolution.

Both the proposals for the amendment of the Treaties and the resolution have also been sent to you in electronic form in all language versions.

Parliament now looks forward to the swift submission of those proposals to the European Council.

Yours sincerely,



Roberta Metsola

Encl.



Parlamento europeo

2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0427

Progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sui progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati (2022/2051(INL))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 48 del trattato sull'Unione europea,
- visto il Manifesto di Ventotene¹,
- vista la dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950²,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sulla richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati³,
- visti gli articoli 46, 54 e 85, paragrafo 1, del suo regolamento,

¹ [Il Manifesto di Ventotene](#) (giugno 1941).

² [La dichiarazione Schuman](#) (Parigi, 9 maggio 1950).

³ GU C 493 del 27.12.2022, pag. 130.

- visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
 - viste le lettere della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0337/2023),
- A. considerando che l'attuale versione dei trattati è entrata in vigore il 1° dicembre 2009 e che da allora l'Unione europea ha dovuto affrontare sfide senza precedenti e molteplici crisi, in particolare la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;
 - B. considerando che la modifica dei trattati è necessaria, non in quanto fine a sé stessa, ma nell'interesse di tutti i cittadini dell'Unione, in quanto mira a rimodellare l'UE in modo da rafforzarne la capacità di azione, nonché la legittimità democratica e l'assunzione di responsabilità;
 - C. considerando che la modifica dei trattati dovrebbe consentire all'Unione di far fronte più efficacemente alle sfide geopolitiche;
 - D. considerando che il quadro istituzionale dell'Unione, e in particolare il suo processo decisionale, specialmente in seno al Consiglio, è a malapena adeguato per un'Unione di 27 Stati membri; che la prospettiva di futuri allargamenti rende inevitabile una riforma dei trattati;
 - E. considerando che il 9 maggio 2022 la Conferenza sul futuro dell'Europa ha concluso i suoi lavori e presentato le sue conclusioni; che tali conclusioni contengono 49 proposte e 326 misure, molte delle quali possono essere attuate solo in caso di modifica dei trattati;
1. rinnova la sua richiesta di modificare il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); invita il Consiglio a presentare al Consiglio europeo, immediatamente e senza alcuna deliberazione, le proposte contenute nella presente risoluzione e riportate in allegato; invita il Consiglio europeo a convocare quanto prima una Convenzione secondo la procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5, TUE;
 2. prende atto del fatto che numerosi paesi dei Balcani occidentali si trovano in fasi diverse dei negoziati di adesione; si compiace che il 23 giugno 2022 l'Ucraina e la Moldavia abbiano ottenuto lo status di paese candidato;

Riforme istituzionali

3. pone l'accento sull'importanza di riformare il processo decisionale dell'Unione in modo da rispecchiare con maggior fedeltà un sistema bicamerale, conferendo ulteriori poteri al Parlamento europeo;
4. chiede che la capacità di azione dell'Unione sia rafforzata aumentando considerevolmente il numero di settori in cui le azioni sono decise a maggioranza qualificata (VMQ) e tramite la procedura legislativa ordinaria;
5. chiede che il Parlamento europeo ottenga il diritto di iniziativa legislativa, in particolare il diritto di introdurre, modificare o abrogare il diritto dell'Unione, e diventi colegislatore per l'adozione del quadro finanziario pluriennale;
6. chiede che i ruoli del Consiglio e del Parlamento per quanto riguarda la nomina e la conferma del Presidente della Commissione siano invertiti per rispecchiare più fedelmente i risultati delle elezioni europee; propone di consentire al Presidente della Commissione di scegliere i rispettivi membri in base alle preferenze politiche, garantendo al contempo l'equilibrio geografico e demografico; chiede che la Commissione europea sia rinominata Esecutivo europeo;
7. propone di fissare le dimensioni dell'esecutivo a non più di 15 membri, scelti tra i cittadini degli Stati membri sulla base di un sistema di rotazione rigorosamente paritaria, come già previsto dagli attuali trattati, mentre i sottosegretari sono nominati tra i cittadini degli Stati membri che non hanno un cittadino rappresentato nel Collegio;
8. propone di rafforzare la trasparenza del Consiglio dell'Unione europea imponendogli di pubblicare, tra le sue posizioni, quelle che rientrano nell'ambito del normale processo legislativo e di organizzare un dibattito pubblico sulle posizioni del Consiglio; propone di definire una base giuridica che consenta ai colegislatori di rafforzare la trasparenza e l'integrità del loro processo decisionale;
9. chiede che la Convenzione, oltre alle proposte illustrate nella presente risoluzione e riportate in allegato, dibatta in merito alla suddivisione delle materie tra il TUE e il TFUE, allo scopo di far fronte alla difficoltà di modificare il diritto dell'Unione; chiede che la Convenzione esamini in quali settori di intervento le strutture dell'UE possano rafforzare l'efficacia dell'Unione;
10. propone che la composizione del Parlamento europeo diventi competenza dello stesso, previa approvazione del Consiglio;
11. propone di rafforzare il ruolo delle parti sociali nella preparazione di qualsiasi iniziativa in materia di politica sociale, occupazionale ed economica;
12. chiede di rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE nel quadro della democrazia rappresentativa;

Competenze

13. propone di istituire una competenza esclusiva dell'Unione per l'ambiente e la biodiversità e per i negoziati sui cambiamenti climatici;
14. propone di prevedere competenze concorrenti in materia di sanità pubblica e di tutela e promozione della salute umana, soprattutto in caso di minacce sanitarie transfrontaliere, nonché in materia di protezione civile, industria e istruzione, in particolare per quanto concerne questioni transnazionali quali il riconoscimento reciproco di titoli di studio, voti, competenze e qualifiche;
15. propone di rafforzare ulteriormente le competenze concorrenti dell'Unione nei settori dell'energia, degli affari esteri, della sicurezza esterna e della difesa, della politica in materia di frontiere esterne nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché delle infrastrutture transfrontaliere;

Sussidiarietà

16. propone di rafforzare il controllo della sussidiarietà da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea; chiede che si tenga conto del parere dei parlamenti regionali con poteri legislativi nei pareri motivati dei parlamenti nazionali riguardanti i progetti legislativi; propone di estendere a 12 settimane il termine per la procedura del "cartellino giallo";
17. propone di introdurre un "meccanismo del cartellino verde" per le proposte legislative dei parlamenti nazionali o regionali con poteri legislativi, al fine di adeguare meglio il diritto dell'Unione alle esigenze locali;

Stato di diritto

18. propone di rafforzare e riformare la procedura di cui all'articolo 7 TUE per quanto concerne la tutela dello Stato di diritto, ponendo fine all'unanimità, fissando un calendario chiaro e rendendo la Corte di giustizia arbitro delle violazioni;
19. suggerisce di attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza per le controversie interistituzionali;
20. propone che la Corte di giustizia dell'Unione europea eserciti un controllo preventivo sulle norme ("controllo astratto delle norme"), concepito come diritto di minoranza in seno al Parlamento; suggerisce inoltre di conferire al Parlamento la facoltà di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per questioni di mancata conformità con i trattati;

Politica estera, di sicurezza e di difesa

21. chiede nuovamente che le decisioni relative alle sanzioni, le fasi intermedie del processo di allargamento e altre decisioni di politica estera siano adottate con VMQ; sottolinea che le proposte prevedono un'eccezione a tale principio per le decisioni che autorizzano missioni o operazioni militari con mandato esecutivo;
22. chiede l'istituzione di un'Unione della difesa che comprenda unità militari e una capacità di dispiegamento rapido permanente, sotto il comando operativo dell'Unione; propone che l'acquisizione congiunta e lo sviluppo degli armamenti siano finanziati dall'Unione tramite una dotazione di bilancio specifica adottata con procedura di codecisione e soggetta al controllo parlamentare, e propone che le competenze dell'Agenzia europea per la difesa siano adeguate di conseguenza; rileva che le clausole relative alle tradizioni nazionali di neutralità e all'appartenenza all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) non sarebbero interessate da tali modifiche;
23. propone che la Convenzione valuti modalità per evitare che i paradisi fiscali provochino distorsioni della concorrenza nel mercato unico;

Mercato unico, economia e bilancio

24. chiede l'adozione di misure volte a garantire che gli Stati membri investano nel conseguimento degli obiettivi economici, sociali, ambientali e di sicurezza europei; propone di sopprimere l'articolo 122 TFUE e di sostituirlo con una clausola di emergenza riformulata, che preveda il pieno controllo parlamentare, all'articolo 222 TFUE;
25. insiste sul fatto che le quattro libertà del mercato interno devono essere applicate allo stesso modo da tutti gli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione;

Politiche sociali e mercato del lavoro

26. ribadisce la richiesta di allegare ai trattati un protocollo sul progresso sociale;

Istruzione

27. invita l'Unione a definire obiettivi e norme comuni per un'istruzione che promuova i valori democratici e lo Stato di diritto, nonché l'alfabetizzazione digitale ed economica; chiede inoltre che l'Unione promuova la cooperazione e la coerenza tra i sistemi di istruzione, preservando al contempo le tradizioni culturali e la diversità regionale;
28. invita l'Unione a elaborare norme comuni sulla formazione professionale al fine di aumentare la mobilità dei lavoratori; propone che l'Unione miri a tutelare e promuovere l'accesso all'istruzione gratuita e universale, la libertà accademica istituzionale e individuale e i diritti umani, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Scambi commerciali e investimenti

29. suggerisce che nell'ambito della politica commerciale comune siano promossi i valori democratici, la buona governance, i diritti umani e la sostenibilità, come pure gli investimenti esteri, la tutela degli investimenti e la sicurezza economica; propone che il Parlamento europeo e il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, avviino negoziati commerciali; suggerisce di istituire un meccanismo permanente per il controllo degli investimenti esteri diretti;

Non discriminazione

30. propone di estendere la protezione contro la discriminazione al genere, all'estrazione sociale, alla lingua, alle opinioni politiche e all'appartenenza a una minoranza nazionale, nonché di applicare la procedura legislativa ordinaria alla legislazione in materia di non discriminazione; propone di sostituire il termine "parità tra uomini e donne" col termine "parità di genere" in tutti i trattati; sottolinea che le istituzioni dell'Unione e i loro organi direttivi e consultivi devono essere costituiti in modo non discriminatorio e riflettere la parità di genere e la diversità della società;
31. chiede di includere nei trattati ulteriori tutele per le minoranze nazionali e per le lingue regionali e minoritarie dell'Unione;

Clima e ambiente

32. propone di integrare l'attenuazione del riscaldamento globale e la salvaguardia della biodiversità tra gli obiettivi dell'Unione; suggerisce di aggiungere la protezione del clima e della biodiversità agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Unione; propone di includere la sostenibilità nelle disposizioni dei trattati riguardanti la pesca; chiede che l'Unione protegga le basi naturali della vita e gli animali, in linea con l'approccio "One Health", e tenga conto del rischio di superare i confini planetari; chiede di integrare nei trattati gli obblighi internazionali dell'Unione di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura globale;

Politica energetica

33. chiede di creare un'Unione europea dell'energia integrata; fa presente che il sistema energetico dell'Unione deve essere economicamente accessibile, basato sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili nonché conforme agli accordi internazionali volti a mitigare i cambiamenti climatici;

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

34. propone che a Europol siano attribuite ulteriori competenze soggette a controllo parlamentare; suggerisce di aggiungere la violenza di genere e la criminalità ambientale alle categorie di reati che rispondono ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (reati dell'Unione); chiede che il funzionamento della Procura europea sia disciplinato dalla procedura legislativa ordinaria;

Migrazione

35. chiede l'adozione di norme comuni per i visti e i permessi di soggiorno di lunga durata, al fine di prevenire la vendita e l'abuso della cittadinanza e della residenza;
36. propone che la politica comune dell'Unione in materia di immigrazione sia rafforzata adottando misure adeguate e necessarie per garantire il monitoraggio, la sicurezza e il controllo efficaci delle frontiere esterne dell'Unione e che la politica dell'Unione in materia di migrazione tenga conto della stabilità economica e sociale degli Stati membri, della capacità di soddisfare la domanda di manodopera del mercato unico, nonché dell'efficiente gestione delle migrazioni, tenendo in considerazione l'equo trattamento da riservare ai cittadini dei paesi terzi;

Sanità

37. suggerisce che l'Unione stabilisca indicatori comuni per i sistemi sanitari; propone che l'Unione adotti misure per la notifica, il monitoraggio e il controllo tempestivi di gravi minacce transfrontaliere per la salute, in particolare in caso di pandemie, senza impedire agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione rafforzate, laddove queste siano indispensabili;
38. invita l'Unione ad adottare misure per monitorare e coordinare l'accesso a diagnosi, informazioni e cure comuni riguardo alle malattie trasmissibili e non trasmissibili, comprese le malattie rare;

Scienza e tecnologia

39. chiede che l'Unione rispetti e promuova la libertà accademica e la libertà di condurre ricerche scientifiche e di insegnare;
40. propone che l'Unione elabori una strategia spaziale comune e si adoperi per definire un quadro comune per le attività spaziali;

Disposizioni finali

41. ribadisce che i rappresentanti delle parti sociali dell'Unione, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, della Banca centrale europea, della società civile dell'Unione e dei paesi candidati dovrebbero essere invitati a prendere parte alla Convenzione in qualità di osservatori;
42. chiede che tutte le proposte di modifica dei trattati figuranti in allegato siano discusse nel corso della Convenzione;
43. approva le proposte di modifica dei trattati figuranti in allegato e le sottopone al Consiglio in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, TUE;
44. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le proposte di modifica dei trattati figuranti in allegato al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Parlamento europeo

2019-2024



Strasburgo, 22.11.2023

2022/2051(INL)

PROGETTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

intesi a modificare i trattati

**ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE
PROGETTI INTESI A MODIFICARE I TRATTATI**

Emendamento 1

**Trattato sull'Unione europea
Preambolo**

Testo in vigore

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ **LA REGINA** DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, **SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,**

Emendamento

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,** SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,** IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,** IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,** SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, **LA PRESIDENTE DELL'UNGHERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MALTA,** SUA MAESTÀ **IL RE** DEI PAESI BASSI, **IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,** IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, **IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,**

Emendamento 2

Trattato sull'Unione europea Articolo 2

Testo in vigore

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità *tra donne e uomini*.

Emendamento

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità *di genere*.

Emendamento 3

Trattato sull'Unione europea Articolo 3 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

Emendamento

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a *politiche comuni in materia di frontiere esterne e a* misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

Emendamento 4

Trattato sull'Unione europea Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato

Emendamento

L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato

fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, ***nonché sull'attenuazione del riscaldamento globale e sulla salvaguardia della biodiversità in linea con gli accordi internazionali***. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

Emendamento 5

Trattato sull'Unione europea Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità ***tra donne e uomini***, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Emendamento

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità ***di genere***, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Emendamento 6

Trattato sull'Unione europea Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 4

Testo in vigore

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Emendamento

Essa rispetta ***e promuove*** la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Emendamento 7

Trattato sull'Unione europea Articolo 3 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. ***L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria*** la cui moneta è l'euro.

Emendamento

4. La moneta ***dell'Unione*** è l'euro.

Emendamento 8

Trattato sull'Unione europea Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

5 bis. L'Unione tutela e promuove l'accesso all'istruzione gratuita e universale, la libertà accademica istituzionale e individuale e i diritti umani, come definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 9

Trattato sull'Unione europea Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando **alla** maggioranza **dei quattro quinti dei suoi membri** previa approvazione del Parlamento europeo, **può constatare che** esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando **a** maggioranza **qualificata** previa approvazione del Parlamento europeo, **constata entro sei mesi dal ricevimento di una proposta se** esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Emendamento 10

Trattato sull'Unione europea Articolo 7 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Il Consiglio **europeo**, deliberando **all'unanimità su** proposta di un terzo degli Stati membri o **della** Commissione

2. Il Consiglio, deliberando **a maggioranza qualificata entro sei mesi dal ricevimento di una** proposta di un terzo

europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

degli Stati membri, **il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o la Commissione possono presentare un ricorso alla Corte di giustizia circa l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2.**

Emendamento 11

Trattato sull'Unione europea
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

La Corte di giustizia decide in merito al ricorso dopo aver invitato lo Stato membro interessato a presentare osservazioni.

Emendamento 12

Trattato sull'Unione europea
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, **può decidere di sospendere** alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, **decide entro sei mesi di adottare le opportune misure. Tali misure possono comprendere la sospensione degli impegni e dei pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione o la sospensione di** alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio **e il diritto dello Stato membro in questione di esercitare la presidenza del Consiglio.** Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Emendamento 13

Trattato sull'Unione europea Articolo 10 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. ***Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.***

Emendamento

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. ***L'Unione garantisce la disponibilità di strumenti che consentano ai cittadini di esercitare tale diritto.***

Emendamento 14

Trattato sull'Unione europea Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

3 bis. Le decisioni sono adottate nella maniera più aperta e più vicina possibile ai cittadini.

Emendamento 15

Trattato sull'Unione europea Articolo 10 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Emendamento

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. ***I partiti politici europei possono promuovere, sostenere e finanziare attività a tal fine.***

Emendamento 16

Trattato sull'Unione europea Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 bis. Le parti sociali sono consultate durante la preparazione di qualsiasi iniziativa in materia di politica sociale, occupazionale ed economica.

Emendamento 17

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1**

Testo in vigore

Emendamento

Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ***ai fini dell'attuazione dei trattati.***

Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione.

Emendamento 18

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

La Commissione o il Parlamento europeo può proporre un atto giuridico basato su un'iniziativa dei cittadini valida.

Emendamento 19

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

4 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono

adottare disposizioni volte a garantire il loro processo decisionale e la conformità ai principi di cui agli articoli 10 e 11.

Emendamento 20

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

4 bis. Le istituzioni dell'Unione e i loro organi direttivi e consultivi sono costituiti in modo non discriminatorio e riflettono la parità di genere e la diversità della società.

Emendamento 21

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo in vigore

Emendamento

Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. *La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.*

Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente.

Emendamento 22

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

2 bis. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di 96 seggi.

Emendamento 23

Trattato sull'Unione europea Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 ter. Il Parlamento europeo determina la propria composizione a maggioranza dei membri che lo compongono, nel rispetto dei principi di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, previa approvazione del Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata rafforzata.

Emendamento 24

Trattato sull'Unione europea Articolo 15 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, *dal suo presidente* e dal presidente *della Commissione*. *L'alto rappresentante* dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri e dal presidente *dell'Unione europea*. *Il segretario* dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 25

Trattato sull'Unione europea Articolo 15 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente *della Commissione*, da un membro della Commissione. Se la

3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente *dell'Unione europea*, da un membro della Commissione. Se la

situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

Emendamento 26

Trattato sull'Unione europea Articolo 15 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata *per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.*

Emendamento

5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata.

Emendamento 27

Trattato sull'Unione europea Articolo 15 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. *Il presidente del Consiglio europeo:*
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le

Emendamento

soppresso

materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Emendamento 28

Trattato sull'Unione europea Articolo 16 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Il Consiglio è composto da ***un rappresentante*** di ciascuno Stato membro ***a livello ministeriale, abilitato*** a impegnare il governo dello Stato membro che ***rappresenta*** e ad esercitare il diritto di voto.

Emendamento

2. Il Consiglio è composto da ***rappresentanti*** di ciascuno Stato membro, ***abilitati*** a impegnare il governo dello Stato membro che ***rappresentano*** e ad esercitare il diritto di voto.

Emendamento 29

Trattato sull'Unione europea Articolo 16 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati ***dispongano diversamente.***

Emendamento

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati ***prevedano la maggioranza semplice o la maggioranza qualificata rafforzata.***

Emendamento 30

Trattato sull'Unione europea Articolo 16 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. ***Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni***

Emendamento

soppresso

transitorie.

Emendamento 31

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 1**

Testo in vigore

Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento

soppresso

Emendamento 32

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 2**

Testo in vigore

Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 33

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 3**

Testo in vigore

Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 16 – paragrafo 7**

Testo in vigore

7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

Emendamento

soppresso

Emendamento 35

Trattato sull'Unione europea Articolo 16 – paragrafo 8

Testo in vigore

8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. ***A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.***

Emendamento

8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo.

Emendamento 36

Trattato sull'Unione europea Articolo 17 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. ***La Commissione*** promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale

Emendamento

1. ***L'Esecutivo*** promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale

dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 37

Trattato sull'Unione europea Articolo 17 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato *solo* su proposta *della Commissione*, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta *della Commissione* se i trattati lo prevedono.

Emendamento

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato su proposta *dell'Esecutivo*, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta *dell'Esecutivo* se i trattati lo prevedono.

Emendamento 38

Trattato sull'Unione europea Articolo 17 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Il mandato *della Commissione* è di cinque anni.

I membri *della Commissione* sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri *della Commissione* non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

Emendamento

3. Il mandato *dell'Esecutivo* è di cinque anni.

I membri *dell'Esecutivo* sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

L'Esecutivo esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri *dell'Esecutivo* non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

Emendamento 39

Trattato sull'Unione europea Articolo 17 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 40

Trattato sull'Unione europea Articolo 17 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. Il presidente **della Commissione**:

- definisce gli orientamenti nel cui quadro **la Commissione** esercita i suoi compiti;
- decide l'organizzazione interna **della Commissione** per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
- nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per **l'alto rappresentante** dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri **della Commissione**.

Un membro **della Commissione** rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. **L'alto rappresentante** dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza **rassegna** le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Emendamento

6. Il presidente **dell'Esecutivo**:

- definisce gli orientamenti nel cui quadro **l'Esecutivo** esercita i suoi compiti;
- decide l'organizzazione interna **dell'Esecutivo** per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
- nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per **il segretario** dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza **e il segretario dell'Unione per la governance economica**, tra i membri **dell'Esecutivo**.

Un membro **dell'Esecutivo** rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. **Il segretario** dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza **e il segretario dell'Unione per la governance economica rassegnano** le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Emendamento 41

Trattato sull'Unione europea Articolo 17 – paragrafo 7

Testo in vigore

7. **Tenuto conto** delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.

Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento

7. **A seguito** delle elezioni europee, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, nomina al Consiglio europeo un candidato alla carica di presidente dell'Unione europea. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, dà la sua approvazione. Se il candidato nominato non ottiene la maggioranza, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, nomina entro un mese un candidato. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza semplice, dà la sua approvazione.

Il presidente eletto propone un elenco di candidati per la nomina a membri dell'Esecutivo. Detti candidati sono selezionati conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 3 e 5.

Il presidente, il segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri dell'Esecutivo sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione l'Esecutivo è nominato dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza semplice.

Emendamento 42

Trattato sull'Unione europea Articolo 17 – paragrafo 8

Testo in vigore

8. **La Commissione** è responsabile **collettivamente** dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura **della Commissione** secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se **tale mozione è adottata**, i membri **della Commissione** si dimettono collettivamente dalle loro funzioni **e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza** si **dimette** dalle funzioni **che esercita in seno alla Commissione**.

Emendamento

8. **L'Esecutivo** è responsabile dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura **collettiva dell'Esecutivo o una mozione di censura individuale di un singolo membro dell'Esecutivo** secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se **è adottata una mozione di censura collettiva**, i membri **dell'Esecutivo** si dimettono collettivamente dalle loro funzioni. **Se è adottata una mozione di censura individuale, il Presidente dell'Esecutivo considera di richiedere che il membro dell'Esecutivo interessato si dimetta. Se il presidente decide di non richiedere al membro le dimissioni, l'Esecutivo dovrà essere collettivamente riconfermato secondo la procedura di cui al paragrafo 7, comma 3.**

Emendamento 43

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

3 bis. La Corte di giustizia dell'Unione europea controlla il rispetto del principio di sussidiarietà e può pronunciarsi in via pregiudiziale sull'eventualità che l'Unione abbia agito ultra vires, nonché esaminare i ricorsi presentati a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la violazione del principio di sussidiarietà.

Emendamento 44

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo in vigore

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;

Emendamento

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, **la sua autonomia strategica**, la sua indipendenza e la sua integrità;

Emendamento 45

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2**

Testo in vigore

La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano ***all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi.*** La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto ***dall'alto rappresentante*** dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea ***non*** è competente riguardo a tali disposizioni, ***ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento

La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano ***a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.*** La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto ***dal segretario*** dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente riguardo a tali disposizioni.

Emendamento 46

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 29**

Testo in vigore

Il Consiglio adotta decisioni che

Emendamento

Il Consiglio adotta decisioni che

definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. ***Se una decisione prevede l'interruzione o la limitazione, parziale o totale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*** Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Emendamento 47

Trattato sull'Unione europea Articolo 31 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano ***all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente.*** È esclusa l'adozione di atti legislativi.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

Emendamento

1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano ***a maggioranza qualificata.*** È esclusa l'adozione di atti legislativi.

Emendamento 48

Trattato sull'Unione europea Articolo 31 – paragrafo 2

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

- **quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1;**
- **quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;**
- **quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;**
- **quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33.**

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specifici e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.

Un membro del Consiglio **può chiedere** che, per specifici e vitali motivi di politica nazionale, della questione sia investito il Consiglio europeo.

Emendamento 49

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 31 – paragrafo 3**

Testo in vigore

3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 50

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 31 – paragrafo 4**

Testo in vigore

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

Emendamento

soppresso

Emendamento 51

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 42 – paragrafo 1**

Testo in vigore

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. ***L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.***

Emendamento

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. ***Consente all'Unione di difendere gli Stati membri dalle minacce.*** Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. ***La politica di sicurezza e di difesa comune, compresi l'acquisizione e lo sviluppo di armamenti, è finanziata dall'Unione tramite una dotazione di bilancio specifica, rispetto alla quale il Parlamento europeo è colegislatore ed esercita un controllo.***

Emendamento 52

Trattato sull'Unione europea Articolo 42 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. ***Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione***, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari ***per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio***. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata "Agenzia europea per la difesa") individua le esigenze operative, ***promuove*** misure per rispondere a queste, ***contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto*** qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e ***assiste*** il ***Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari***.

Emendamento

3. ***L'Unione***, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, ***istituisce un'Unione della difesa con capacità civili e militari. Tale Unione della difesa comprende unità militari, tra cui una capacità di dispiegamento rapido permanente, sotto il comando operativo dell'Unione. Gli Stati membri possono fornire capacità supplementari***. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

L'Unione e gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata "Agenzia europea per la difesa") individua le esigenze operative, ***attua*** misure per rispondere a queste, ***acquisisce armamenti per conto dell'Unione e dei suoi Stati membri, adotta*** qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e ***valuta*** il miglioramento delle capacità militari.

Emendamento 53

Trattato sull'Unione europea Articolo 42 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, ***comprese quelle inerenti all'avvio di una missione***

Emendamento

4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune sono adottate dal Consiglio che delibera ***a maggioranza***

di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera *all'unanimità* su proposta *dell'alto rappresentante* dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. *L'alto rappresentante* può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

qualificata su proposta *del segretario dell'Unione* per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro, *previa approvazione del Parlamento europeo*. *Il segretario dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza* può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

Emendamento 54

Trattato sull'Unione europea
Articolo 42 – paragrafo 4 bis – comma 1 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 bis. *Le decisioni inerenti all'avvio di missioni sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il Parlamento delibera a maggioranza dei membri che lo compongono.*

Emendamento 55

Trattato sull'Unione europea
Articolo 42 – paragrafo 7 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione *armata nel suo territorio*, gli *altri* Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione, *l'Unione della difesa e tutti* gli Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. ***Un attacco armato contro uno Stato membro è considerato come un attacco contro tutti gli Stati membri.*** Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Emendamento 56

Trattato sull'Unione europea
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

Emendamento

1. Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono **la lotta contro le minacce e la guerra ibride, i ricatti energetici, le minacce informatiche, le campagne di disinformazione e la coercizione economica da parte di paesi terzi**, le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

Emendamento 57

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo in vigore

b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

Emendamento

b) **acquisire armamenti per l'Unione della difesa e per conto dell'Unione e dei suoi Stati membri** e promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

Emendamento 58

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c**

Testo in vigore

c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di

Emendamento

c) proporre **e dirigere** progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di

cooperazione specifici;

programmi di cooperazione specifici;

Emendamento 59

Trattato sull'Unione europea Articolo 45 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. *L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, se necessario.*

Emendamento

2. *Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia.*

Emendamento 60

Trattato sull'Unione europea Articolo 46 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate *all'unanimità*. Ai fini del presente paragrafo *l'unanimità* è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Emendamento

6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate *a maggioranza qualificata*. Ai fini del presente paragrafo *tale maggioranza qualificata* è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti, *conformemente ai rispettivi ordinamenti costituzionali*.

Emendamento 61

Trattato sull'Unione europea Articolo 48 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

Emendamento

2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo ***immediatamente e senza alcuna deliberazione*** e notificati ai parlamenti nazionali.

Emendamento 62

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 48 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Si considera che il Parlamento europeo abbia approvato le modifiche ai trattati quando la maggioranza dei membri che lo compongono vota in tal senso.

Emendamento 63

**Trattato sull'Unione europea
Articolo 48 – paragrafo 5**

Testo in vigore

Emendamento

5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, ***i*** quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato ***e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica***, la questione è deferita al Consiglio europeo.

5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, ***meno di*** quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Emendamento 64

Trattato sull'Unione europea Articolo 48 – paragrafo 7 – comma 4

Testo in vigore

Per l'adozione *delle* decisioni *di cui al primo o al secondo comma*, il Consiglio europeo delibera *all'unanimità* previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Emendamento

Per l'adozione *di tali* decisioni, il Consiglio europeo delibera *a maggioranza qualificata* previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Emendamento 65

Trattato sull'Unione europea Articolo 49 – paragrafo 2

Testo in vigore

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Emendamento

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. *In seguito alla loro adesione all'Unione, gli Stati membri devono continuare a rispettare i valori di cui all'articolo 2.*

Emendamento 66

Trattato sull'Unione europea Articolo 52 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla

Emendamento

1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla

Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato *di* Lussemburgo, **alla Repubblica di Ungheria**, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, **al Regno di Svezia** e al Regno **Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**.

Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, all'Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia *e* al Regno di Svezia.

Emendamento 67

Trattato sull'Unione europea Articolo 54 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Il presente trattato **entrerà** in vigore il **1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il** primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte **dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità**.

Emendamento

2. Il presente trattato **entra** in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte **dei governi di quattro quinti degli Stati membri**.

Emendamento 68

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Preambolo

Testo in vigore

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE **LA GRANDUCHESSA** DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ **LA REGINA** DEI PAESI BASSI,

Emendamento

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, LA PRESIDENTE**

DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, LA PRESIDENTE DELL'UNGHERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MALTA, SUA MAESTÀ IL RE DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,

Emendamento 69

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 3 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Emendamento

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali, ***anche nell'ambito dei negoziati globali sui cambiamenti climatici***, allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Emendamento 70

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo in vigore

e) *ambiente*;

Emendamento

e) *questioni in materia di sanità pubblica, specialmente la tutela e il miglioramento della salute umana, con particolare riferimento alle minacce sanitarie a carattere transfrontaliero, compreso l'accesso pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, e l'approccio "One Health"*;

Emendamento 71

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

Testo in vigore

g) trasporti;

Emendamento

g) trasporti, *comprese le infrastrutture transfrontaliere*;

Emendamento 72

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j

Testo in vigore

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

Emendamento

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia *e politica in materia di frontiere esterne*;

Emendamento 73

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera k

Testo in vigore

k) *problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.*

Emendamento

k) *affari esteri, sicurezza esterna e difesa*;

Emendamento 74

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)**

Testo in vigore

Emendamento

k bis) *protezione civile;*

Emendamento 75

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova)**

Testo in vigore

Emendamento

k ter) industria;

Emendamento 76

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera k quater (nuova)**

Testo in vigore

Emendamento

k quater) istruzione, soprattutto quando si tratta di questioni transnazionali quali il riconoscimento reciproco di titoli di studio, voti, competenze e qualifiche.

Emendamento 77

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 6 – lettera a**

Testo in vigore

Emendamento

a) tutela e miglioramento della salute umana;

soppresso

Emendamento 78

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 6 – lettera e**

Testo in vigore

e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;

Emendamento

e) formazione professionale, gioventù e sport;

Emendamento 79

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 6 – lettera f**

Testo in vigore

f) protezione civile;

Emendamento

soppresso

Emendamento 80

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 8**

Testo in vigore

Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, *tra uomini e donne*.

Emendamento

Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità *di genere*.

Emendamento 81

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 9**

Testo in vigore

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione *tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.*

Emendamento

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione *provvede affinché il progresso sociale si fondi su un protocollo* sociale.

L'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta

contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, nonché dell'esercizio effettivo dei diritti democratici collettivi dei sindacati.

Emendamento 82

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 10

Testo in vigore

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, **il genere**, la razza o l'origine etnica **o sociale, la lingua**, la religione o le convinzioni personali, **le opinioni politiche, l'appartenenza a una minoranza nazionale**, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento 83

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 11

Testo in vigore

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, **del clima e della biodiversità** devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 84

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 5

Testo in vigore

Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative, **comprese le posizioni dei loro membri,**

regolamenti di cui al secondo comma.

nonché le proposte e le modifiche ai testi legislativi che rientrano nell'ambito del normale processo legislativo, nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.

Emendamento 85

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando *all'unanimità* secondo *una* procedura legislativa *speciale e previa approvazione del Parlamento europeo*, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il **Parlamento europeo e il** Consiglio, deliberando secondo *la* procedura legislativa *ordinaria*, **possono** prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, **il genere**, la razza o l'origine etnica **o sociale**, **la lingua**, la religione o le convinzioni personali, **le opinioni politiche**, **l'appartenenza a una minoranza nazionale**, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento 86

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 19 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Emendamento 87

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, disposizioni comuni per impedire la vendita di passaporti o altri abusi riguardanti l'acquisizione e la perdita della cittadinanza dell'Unione da parte di cittadini di paesi terzi, al fine di ravvicinare le condizioni alle quali tale cittadinanza può essere acquisita.

Emendamento 88

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 22 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il **Consiglio adotta**, deliberando **all'unanimità** secondo **una** procedura legislativa **speciale e previa consultazione del Parlamento europeo**; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che **adottano il Parlamento europeo e il Consiglio**, deliberando secondo **la** procedura legislativa **ordinaria**. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Emendamento 89

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 22 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di

quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto *sarà* esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio *adotta*, deliberando *all'unanimità* secondo *una* procedura legislativa *speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino*.

quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto *è* esercitato con riserva delle modalità che il *Parlamento europeo e il Consiglio adottano*, deliberando secondo *la* procedura legislativa *ordinaria*.

Emendamento 90

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 23 – comma 2

Testo in vigore

Il Consiglio, deliberando secondo *una* procedura legislativa *speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può* adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa *ordinaria, possono* adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

Emendamento 91

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 24 – comma 1

Testo in vigore

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11, *paragrafo 4*, del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.

Emendamento 92

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 24 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 24 bis

L'Unione tutela le persone appartenenti a minoranze, in linea con la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano disposizioni volte ad agevolare l'esercizio dei diritti delle persone appartenenti a minoranze. L'Unione aderisce alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Emendamento 93

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 26 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle **merci**, delle **persone**, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata, **in tutti gli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione**, la libera circolazione delle **persone**, delle **merci**, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

Emendamento 94

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 43 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Emendamento

3 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca **sostenibile**.

Emendamento 95

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 64 – paragrafo 3**

Testo in vigore

3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, **all'unanimità** e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, **a maggioranza qualificata** e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.

Emendamento 96

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 67 – paragrafo 2**

Testo in vigore

2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di **asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne**, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

Emendamento

2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di **frontiere, asilo e immigrazione**, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

Emendamento 97

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 70**

Testo in vigore

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, **può** adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. **Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali** sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Emendamento

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il **Parlamento europeo e il Consiglio**, **deliberando secondo la procedura ordinaria**, su proposta della Commissione, **possono** adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. I parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Emendamento 98

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

Testo in vigore

Emendamento

d bis) qualsiasi misura necessaria e proporzionata idonea ad assicurare il monitoraggio efficiente, il controllo sicuro ed effettivo delle frontiere esterne dell'Unione, nonché l'effettivo rimpatrio di coloro che non hanno il diritto di rimanere nel territorio dell'Unione;

Emendamento 99

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 77 – paragrafo 3**

Testo in vigore

Emendamento

3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il

3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il

Consiglio, deliberando secondo *una* procedura legislativa *speciale*, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. ***Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.***

Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo *la* procedura legislativa *ordinaria*, ***possono*** adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato.

Emendamento 100

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 78 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Emendamento

3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera ***su iniziativa o*** previa consultazione del Parlamento europeo.

Emendamento 101

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 79 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

Emendamento

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione, ***che tenga conto della stabilità economica e sociale degli Stati membri, e che sia*** intesa ad assicurare, in ogni fase, ***la capacità di rispondere ai bisogni di manodopera del mercato unico a sostegno della situazione economica negli Stati membri***, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

Emendamento 102

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo in vigore

a) condizioni **di ingresso** e **soggiorno** e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

Emendamento

a) condizioni **minime per l'ingresso, il soggiorno** e norme **minime** sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

Emendamento 103

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 81 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia **aventi** implicazioni **transnazionali** sono **stabilite** dal Consiglio, che **delibera** secondo **una** procedura legislativa **speciale**. **Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.**

Emendamento

In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia **con** implicazioni **transfrontaliere** sono **adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano** secondo **la** procedura legislativa **ordinaria**.

Emendamento 104

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 81 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

Il Consiglio, su proposta della Commissione, **può** adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. **Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.**

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono adottare, conformemente alla procedura legislativa ordinaria, una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 105

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 81 – paragrafo 3 – comma 3

Testo in vigore

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 106

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Emendamento

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, **violenza di genere, reati ambientali**, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Emendamento 107

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio **può adottare una decisione che individua** altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. **Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.**

Emendamento

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il **Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata rafforzata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 ter, del trattato sull'Unione europea, possono individuare** altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo.

Emendamento 108

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 86 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. ***Per combattere*** i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo ***una*** procedura legislativa ***speciale***, ***può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.***

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Emendamento

1. ***La Procura europea a partire da Eurojust combatte*** i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative al suo funzionamento.***

Emendamento 109

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 86 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Il **Consiglio** europeo **può** adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. **Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.**

Emendamento

4. Il **Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono** adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici.

Emendamento 110

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

Il Consiglio, deliberando secondo **una** procedura legislativa **speciale, può** stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. **Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.**

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa **ordinaria, possono** stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo.

Emendamento 111

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da

Emendamento

Un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il

tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

progetto al Consiglio per adozione.

Emendamento 112

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 108 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

Emendamento

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati, **nel rispetto degli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea**. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo, **dal conseguimento di tali obiettivi** o dal funzionamento del mercato interno.

Emendamento 113

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 115

Testo in vigore

Fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando **all'unanimità** secondo **una** procedura legislativa **speciale** e previa consultazione del **Parlamento europeo e del** Comitato economico e sociale, **stabilisce** direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 114, il **Parlamento europeo e il** Consiglio, deliberando secondo **la** procedura legislativa **ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale, **stabiliscono** direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 114

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 119 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Emendamento

1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza ***che mira a conseguire la piena occupazione e il progresso sociale.***

Emendamento 115

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 121 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo in vigore

Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ***elabora*** un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne ***riferisce*** le risultanze al Consiglio europeo.

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione delle parti sociali, elaborano un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne ***riferiscono*** le risultanze al Consiglio europeo.

Emendamento 116

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 121 – paragrafo 2 – comma 3**

Testo in vigore

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio ***adotta*** una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. ***Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.***

Emendamento

Sulla base di dette conclusioni, il ***Parlamento europeo e il Consiglio adottano*** una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima.

Emendamento 117

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 121 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, **sorveglia** l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e **procede** regolarmente ad una valutazione globale.

Emendamento

Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il **Parlamento europeo e il** Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione **e previa consultazione delle parti sociali, sorvegliano** l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e **procedono** regolarmente ad una valutazione globale.

Emendamento 118

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 1

Testo in vigore

Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, **può** decidere di rendere pubbliche le **proprie raccomandazioni**.

Emendamento

Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il **Parlamento europeo e il** Consiglio, su proposta della Commissione, **possono** decidere di rendere pubbliche le **raccomandazioni del Consiglio**.

Emendamento 119

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 122 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.

soppresso

Emendamento 120

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 122 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

soppresso

Emendamento 121

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 126 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuati gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi economici, sociali, ambientali e di sicurezza europei.

Emendamento 122

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 126 – paragrafo 14 – comma 2

Testo in vigore

Il Consiglio, deliberando *all'unanimità* secondo *una* procedura legislativa *speciale* e previa consultazione *del Parlamento europeo e* della Banca centrale europea, *adotta* le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo *la* procedura legislativa *ordinaria* e previa consultazione della Banca centrale europea, *adottano* le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Emendamento 123

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 126 – paragrafo 14 – comma 3

Testo in vigore

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, *su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo*, *precisa* le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

Emendamento

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, *il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, precisano* le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

Emendamento 124

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 148 – paragrafo 1

Testo in vigore

1 In base a una relazione annuale *comune del Consiglio e della Commissione*, il Consiglio europeo *esamina* annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e *adotta* le conclusioni del caso.

Emendamento

1. In base a una relazione annuale *della Commissione contenente le informazioni provenienti dalle relazioni di cui al paragrafo 3*, *il Parlamento europeo e il Consiglio europeo esaminano* annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e *adottano* le conclusioni del caso.

Emendamento 125

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 148 – paragrafo 2

Testo in vigore

2 Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione **del Parlamento europeo**, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, **elabora** annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti **sono coerenti con** gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2.

Emendamento

2. Sulla base delle conclusioni del **Parlamento europeo e del** Consiglio europeo, il **Parlamento europeo e il** Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, **elaborano** annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti **integrano** gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, **e mirano a garantire l'attuazione dei principi e dei diritti inclusi nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2017 al vertice di Göteborg.**

Emendamento 126

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 148 – paragrafo 3

Testo in vigore

3 Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento 127

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 148 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 **e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede** annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, **può**, se lo **considera** opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Emendamento

4. **Il Parlamento europeo e il** Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3, **procedono** annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il **Parlamento europeo e il** Consiglio, su raccomandazione della Commissione, **possono**, se lo **considerano** opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Emendamento 128

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 148 – paragrafo 5**

Testo in vigore

5. Sulla base dei risultati di detto esame, **il Consiglio e la Commissione trasmettono** al Consiglio europeo una relazione annuale **comune** in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Emendamento

5. Sulla base dei risultati di detto esame, **la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al** Consiglio europeo una relazione annuale in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Emendamento 129

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 151 – comma 1**

Testo in vigore

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a **Torino il 18 ottobre 1961 e** nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione

Emendamento

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea **rivista** firmata a **Strasburgo il 3 maggio 1996,** nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, **nel pilastro europeo dei diritti sociali e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** hanno come obiettivi la

nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

Emendamento 130

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 151 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Le disposizioni specifiche relative alla definizione e all'attuazione del progresso sociale e alla relazione tra i diritti sociali fondamentali e le altre politiche dell'Unione sono definite in un protocollo sul progresso sociale nell'Unione europea allegato ai trattati.

Emendamento 131

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

Testo in vigore

Emendamento

b bis) transizione giusta e anticipazione del cambiamento;

Emendamento 132

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera e**

Testo in vigore

Emendamento

e) informazione e *consultazione* dei lavoratori;

e) informazione, *consultazione* e *partecipazione* dei lavoratori;

Emendamento 133

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera i

Testo in vigore

i) parità *tra uomini e donne* per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro *ed* il trattamento sul lavoro;

Emendamento

i) *la promozione della* parità *di genere* per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro *e* il trattamento sul lavoro;

Emendamento 134

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 153 – paragrafo 1 – lettera j

Testo in vigore

j) lotta contro l'esclusione sociale;

Emendamento

j) lotta contro *la povertà e* l'esclusione *sociale e sostegno all'edilizia residenziale* sociale;

Emendamento 135

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 153 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore

b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a *i*), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Emendamento

b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a *k*), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Emendamento 136

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 153 – paragrafo 2 – comma 3

Testo in vigore

Emendamento

Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.

soppresso

Emendamento 137

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 153 – paragrafo 2 – comma 4**

Testo in vigore

Emendamento

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria.

soppresso

Emendamento 138

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 153 – paragrafo 4 – trattino 1 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

– non costituiscono un motivo valido per ridurre il livello di protezione già accordato ai lavoratori negli Stati membri,

Emendamento 139

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 157 – paragrafo 1**

Testo in vigore

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione *tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile* per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione *per tutti i lavoratori, a prescindere dal genere*, per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

valore.

Emendamento 140

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 157 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo in vigore

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul **sex**, implica:

Emendamento

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul **genere**, implica:

Emendamento 141

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 157 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione **del principio** delle pari opportunità e della parità di **trattamento tra uomini e donne** in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Emendamento

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione **dei principi** delle pari opportunità e della parità di **genere** in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Emendamento 142

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 157 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità **tra uomini e donne** nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte **del sesso sottorappresentato** ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere

Emendamento

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità **di genere** nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte **dei generi sottorappresentati in tutta la loro diversità** ovvero a evitare o compensare svantaggi

professionali.

nelle carriere professionali.

Emendamento 143

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 165 – paragrafo 2 – trattino -1 (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

– a mettere a punto obiettivi e norme comuni per un'istruzione che promuova i valori democratici e lo Stato di diritto nonché l'alfabetizzazione digitale ed economica,

Emendamento 144

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 165 – paragrafo 2 – trattino 3**

Testo in vigore

Emendamento

a promuovere la cooperazione tra *gli istituti di insegnamento*;

a promuovere la cooperazione *e la coerenza* tra *i sistemi d'istruzione, garantendo nel contempo le tradizioni culturali e la diversità regionale,*

Emendamento 145

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 166 – paragrafo 1**

Testo in vigore

Emendamento

1. L'Unione *attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.*

1. L'Unione *e gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, attuano misure per migliorare le politiche di formazione professionale che tengano conto della diversità delle prassi nazionali.*

Emendamento 146

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 166 – paragrafo 2 – trattino 2**

Testo in vigore

— a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,

Emendamento

— a **elaborare norme comuni in materia di formazione professionale e a** migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro **e aumentare la mobilità dei lavoratori nell'Unione,**

Emendamento 147

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 168 – paragrafo 1 – comma 2**

Testo in vigore

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Emendamento

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero **in linea con un approccio integrato e unificato, al fine di equilibrare e ottimizzare la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente.**

Emendamento 148

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera b**

Testo in vigore

b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;

Emendamento

b) misure nei settori veterinario, **del benessere degli animali** e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;

Emendamento 149

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)**

Testo in vigore

Emendamento

c bis) misure che stabiliscano indicatori comuni sull'accesso universale e paritario a servizi sanitari di qualità e a costi abbordabili, inclusa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

Emendamento 150

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)**

Testo in vigore

Emendamento

c ter) misure per la notifica, il monitoraggio e la gestione tempestivi di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare in caso di pandemie. Tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o adottino misure di protezione rafforzate ove queste siano necessarie;

Emendamento 151

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 168 – paragrafo 4 – lettera c quater (nuova)**

Testo in vigore

Emendamento

c quater) misure per monitorare e coordinare l'accesso a diagnosi, informazioni e terapie comuni per le malattie trasmissibili e non trasmissibili, comprese le malattie rare.

Emendamento 152

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 179 – paragrafo 1**

Testo in vigore

1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.

Emendamento

1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati **e di rispettare e promuovere la libertà accademica e la libertà di condurre ricerche scientifiche e di insegnare.**

Emendamento 153

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 189 – paragrafo 1**

Testo in vigore

1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica **spaziale europea**. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

Emendamento

1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica **e una strategia europee comuni in materia di spazio**. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

Emendamento 154

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 189 – paragrafo 2**

Testo in vigore

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure

Emendamento

2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure

necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, *ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.*

necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, *adoperandosi a favore di un quadro comune per le attività spaziali e ratificando i trattati internazionali esistenti.*

Emendamento 155

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 191 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

-1. Consapevole delle proprie responsabilità nei confronti delle generazioni future, l'Unione europea, agendo in conformità dei trattati, tutela le basi naturali della vita e gli animali tramite il diritto dell'Unione, anche con azioni esecutive e giudiziarie.

Emendamento 156

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 191 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo in vigore

Emendamento

– promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

– promozione sul piano internazionale *e dell'Unione* di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici, **proteggere la biodiversità e attuare gli obblighi internazionali dell'Unione.**

Emendamento 157

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 191 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata **sui principi** della precauzione *e* dell'azione preventiva, sul

La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata **sull'approccio "One Health" e sul principio** della precauzione,

principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

come anche sul principio dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

Emendamento 158

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 191 – paragrafo 3 – trattino 2 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

– *del rischio di superare i confini planetari, applicando il principio di precauzione,*

Emendamento 159

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 191 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 191 bis

1. L'Unione, in linea con i suoi obblighi internazionali, prosegue gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura globale e si conforma all'obiettivo di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione per ottenere emissioni negative.

2. Nell'ambito dell'adozione di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, la Commissione si adopera per allineare tali progetti di misure e proposte agli obiettivi di cui al paragrafo 1. In caso di mancato allineamento, la Commissione ne indica i motivi nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta in questione.

Emendamento 160

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 192 – paragrafo 2**

Testo in vigore

Emendamento

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:

soppresso

- a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;**
- b) misure aventi incidenza:**
 - sull'assetto territoriale,**
 - sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse,**
 - sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;**
- c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.**

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.

Emendamento 161

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 192 – paragrafo 3**

Testo in vigore

Emendamento

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa

soppresso

consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.

Emendamento 162

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 194 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione **nel settore dell'energia** è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

Emendamento

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica **energetica comune** dell'Unione è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

Emendamento 163

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 194 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,

Emendamento

b) garantire la sicurezza **e l'accessibilità economica** dell'approvvigionamento energetico **per tutti i cittadini** nell'Unione,

Emendamento 164

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 194 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore

c) **promuovere** il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,

Emendamento

c) **garantire** il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili **al fine di**

realizzare un sistema energetico basato sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili,

Emendamento 165

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 194 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo in vigore

d) *promuovere* l'interconnessione delle reti energetiche.

Emendamento

d) *garantire* l'interconnessione delle reti energetiche;

Emendamento 166

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 194 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

Testo in vigore

Emendamento

d bis) progettare tutto il sistema energetico in linea con gli accordi internazionali per mitigare i cambiamenti climatici.

Emendamento 167

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 194 – paragrafo 2 – comma 2**

Testo in vigore

Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento

soppresso

Emendamento 168

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 194 – paragrafo 3**

Testo in vigore

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.

soppresso

Emendamento 169

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 206

Testo in vigore

Emendamento

L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 28 a 32, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 28 a 32, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale **multilaterale basato su regole**, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo, **promuovendo, in particolare, i valori democratici, la buona governance, i diritti umani e la sostenibilità nella politica commerciale comune.**

Emendamento 170

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 207 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri **diretti**, l'uniformazione delle misure

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri, **compresa la protezione degli**

di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

investimenti, la sicurezza economica, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, nonché del suo obiettivo della neutralità climatica.

Emendamento 171

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 207 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta ***al Consiglio e*** alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, autorizzano quest'ultima ad avviare i negoziati necessari. Spetta alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Emendamento 172

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 207 – paragrafo 3 – comma 3

Testo in vigore

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale ***e al Parlamento europeo*** sui progressi dei negoziati.

Emendamento

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con ***una commissione competente del Parlamento europeo e*** un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente ***alla commissione competente del Parlamento europeo e*** al comitato speciale ***designato dal Consiglio*** sui progressi dei negoziati.

Emendamento 173

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 207 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

In deroga all'articolo 218, paragrafo 5, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare una decisione che autorizza l'applicazione provvisoria di un accordo prima della sua entrata in vigore.

Emendamento 174

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 207 – paragrafo 4 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza **qualificata**.

Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza **semplice**.

Emendamento 175

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 207 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera **all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne**.

Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera **a maggioranza qualificata**.

Emendamento 176

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 207 – paragrafo 4 – comma 3 – parte introduttiva

Testo in vigore

Il Consiglio delibera ***all'unanimità*** anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

Emendamento

Il Consiglio delibera ***a maggioranza qualificata*** anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

Emendamento 177

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 207 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

5 bis. È istituito un meccanismo permanente per monitorare ed esaminare gli investimenti esteri diretti nell'Unione. È possibile ricorrere a tale meccanismo per tutelare l'interesse europeo.

Emendamento 178

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 218 – paragrafo 2**

Testo in vigore

Emendamento

2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

2. Il Consiglio, ***previa approvazione del Parlamento europeo***, autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

Emendamento 179

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 218 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, per gli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 207, l'avvio dei negoziati è subordinato all'autorizzazione

Emendamento 180

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 218 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva**

Testo in vigore

Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo:

Emendamento

Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo ***previa approvazione del Parlamento europeo.***

Emendamento 181

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 218 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a**

Testo in vigore

a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:
i) accordi di associazione;
ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;
iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;
v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.
In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 182

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 218 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b

Testo in vigore

b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

Emendamento

soppresso

Emendamento 183

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 218 – paragrafo 7

Testo in vigore

7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

Emendamento

7. All'atto della conclusione di un accordo, **il Parlamento europeo e** il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

Emendamento 184

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 218 – paragrafo 9

Testo in vigore

9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo

Emendamento

9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza **e previa approvazione del Parlamento europeo**, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da

istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

(La modifica del termine "alto rappresentante dell'Unione" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 185

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 218 – paragrafo 10

Testo in vigore

10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

Emendamento

10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura, ***compresi l'avvio dei negoziati e il processo negoziale, la firma e l'attuazione degli accordi, come anche la sospensione degli obblighi stabiliti nell'ambito di tali accordi.***

Emendamento 186

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 222 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

-1. Nel caso di un'emergenza che interessi l'Unione europea o uno o più Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio possono conferire alla Commissione poteri straordinari, compresi poteri che le consentano di mobilitare tutti gli strumenti necessari. Per dichiarare lo stato di emergenza, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta del

Parlamento europeo o della Commissione.

La decisione con cui si dichiara lo stato di emergenza e che conferisce poteri straordinari alla Commissione definisce l'ambito di applicazione di tali poteri, le modalità dettagliate di governance e la durata della loro applicazione.

Il Parlamento europeo o il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, possono revocare la decisione in qualsiasi momento.

Il Consiglio e il Parlamento possono, secondo la procedura di cui al primo comma, rivedere o rinnovare la decisione in qualsiasi momento.

Emendamento 187

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 223 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il Parlamento europeo elabora **un progetto** volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

*Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del **Parlamento europeo** che **si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono**, stabilisce le disposizioni necessarie. **Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.***

Emendamento

1. Il Parlamento europeo elabora **una proposta di regolamento** volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. **Il Consiglio può respingere tale proposta a maggioranza qualificata secondo una procedura legislativa speciale.**

Il Parlamento europeo, pronunciandosi a maggioranza dei membri che lo compongono, secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del **Consiglio** che **delibera a maggioranza qualificata rafforzata**, stabilisce le disposizioni necessarie.

Emendamento 188

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 223 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. ***Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.***

Emendamento

2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri.

Emendamento 189

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 225**

Testo in vigore

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può ***chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.***

Emendamento

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può, ***conformemente all'articolo 294, adottare proposte sulle questioni cui si applica la procedura legislativa ordinaria. Prima di procedere in tal senso, comunica alla Commissione le sue intenzioni.***

Emendamento 190

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 226 – comma 1**

Testo in vigore

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un ***quarto*** dei membri che lo compongono, ***può costituire*** una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi,

Emendamento

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un ***terzo*** dei membri che lo compongono, ***costituisce*** una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di

le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. ***La commissione d'inchiesta può convocare qualsiasi testimone a partecipare a una sua audizione, ove ciò risulti necessario per consentirle di svolgere i propri compiti.***

Emendamento 191

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 226 – comma 3

Testo in vigore

Previa ***approvazione del Consiglio e*** della Commissione, il Parlamento europeo, ***di sua iniziativa***, deliberando ***mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale***, ***fissa*** le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.

Emendamento

Su proposta del Parlamento europeo e previa ***consultazione*** della Commissione, il Parlamento europeo ***e il Consiglio***, deliberando ***a maggioranza qualificata***, ***fissano*** le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.

Emendamento 192

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 234 – comma 1

Testo in vigore

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato ***della Commissione***, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Emendamento

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura ***collettiva*** sull'operato ***dell'Esecutivo o una mozione di censura individuale sull'operato di un membro dell'Esecutivo***, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

(La modifica dei termini "Commissione" e "membro della Commissione" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 193

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 234 – comma 2

Testo in vigore

Se la mozione di censura è approvata **a maggioranza di due terzi dei voti espressi** e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri **della Commissione** si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e **l'alto rappresentante** dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si **dimette** dalle funzioni che **esercita** in seno **alla Commissione**. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri **della Commissione** nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri **della Commissione** costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

Emendamento

Se la mozione di censura **collettiva** è approvata a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri **dell'Esecutivo** si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e **il Segretario** dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza **e il Segretario dell'Unione per la governance economica** si **dimettono** dalle funzioni che **esercitano** in seno **all'Esecutivo**. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri **dell'Esecutivo** nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri **dell'Esecutivo** costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

Emendamento 194

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 245 – comma 2

Testo in vigore

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che

Emendamento

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, i membri della Corte dei conti assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza **del Parlamento**

delibera a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 247 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

europeo, del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 247 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Emendamento 195

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 246 – comma 3

Testo in vigore

Il Consiglio, deliberando *all'unanimità* su proposta del presidente della *Commissione*, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

Emendamento

Il Consiglio, deliberando *a maggioranza qualificata* su proposta del presidente *dell'Esecutivo*, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

(La modifica del termine "presidente della Commissione" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 196

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 247

Testo in vigore

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Emendamento

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza *del Parlamento europeo*, del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Emendamento 197

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 258 – comma 1

Testo in vigore

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Emendamento

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo **entro 12 mesi**, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Emendamento 198

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 258 – comma 2**

Testo in vigore

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere **nel** termine **fissato dalla** Commissione, **questa può adire** la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere **entro detto** termine **di 12 mesi**, **la** Commissione **adisce** la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 199

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 259 – comma 1**

Testo in vigore

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che **un altro** Stato membro **ha** mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

Emendamento

Il Parlamento europeo o ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che **uno** Stato membro **abbia** mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

Emendamento 200

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 259 – comma 2**

Testo in vigore

Uno Stato membro, prima di proporre contro **un altro** Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione.

Emendamento

Il Parlamento europeo o uno Stato membro, prima di proporre contro **uno** Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione.

Emendamento 201

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 259 – comma 3**

Testo in vigore

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Emendamento

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati **e, se del caso, il Parlamento europeo** siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Emendamento 202

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 260 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo in vigore

Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, **può adire** la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

Emendamento

Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, **adisce** la Corte **al più tardi 12 mesi dopo la pronuncia della sentenza**. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

Emendamento 203

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 262

Testo in vigore

Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando ***all'unanimità*** secondo una procedura legislativa speciale e previa ***consultazione*** del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Emendamento

Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando ***a maggioranza qualificata*** secondo una procedura legislativa speciale e previa ***approvazione*** del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Emendamento 204

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 263 – comma 2

Testo in vigore

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

Emendamento

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ***in particolare per quanto concerne il principio di sussidiarietà***, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

Emendamento 205

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 263 – comma 4

Testo in vigore

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente **e individualmente**, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Emendamento

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Emendamento 206

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 275 – comma 2**

Testo in vigore

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento

soppresso

Emendamento 207

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 285 – comma 2**

Testo in vigore

Essa è composta da un ***cittadino di ciascuno Stato membro***. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Emendamento

Essa è composta da un ***numero di membri corrispondente ai due terzi del numero di Stati membri, compreso il presidente***. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Emendamento 208

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 285 – comma 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

I membri della Corte dei conti sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base a un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri, che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica di tutti gli Stati membri. Tale sistema è stabilito a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, conformemente all'articolo 244.

Emendamento 209

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 286 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa **consultazione** del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa **approvazione** del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

Emendamento 210

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 294 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. ***In caso di applicazione dell'articolo 225, il Parlamento europeo presenta la sua proposta al Consiglio. La Commissione ne è informata.***

Emendamento 211

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 294 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

Emendamento

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio. ***In caso di applicazione dell'articolo 225, la proposta del Parlamento è considerata la sua posizione in prima lettura.***

Emendamento 212

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 294 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

Emendamento

4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo ***o non si pronuncia entro un anno***, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

Emendamento 213

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 294 – paragrafo 7 – lettera b

Testo in vigore

b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei ***membri che lo compongono***, l'atto proposto si considera non adottato;

Emendamento

b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei ***voti espressi***, l'atto proposto si considera non adottato;

Emendamento 214

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 294 – paragrafo 15 – comma 1

Testo in vigore

Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

Emendamento

Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, ***in virtù di un'iniziativa dei cittadini europei***, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

Emendamento 215

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Parte sesta – Titolo 1 – Capo 2 bis (nuovo) – titolo**

Testo in vigore

Emendamento

CAPO 2 bis

**APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ E DI
PROPORZIONALITÀ**

(Il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità deve essere inserito nel TFUE, parte sesta, titolo I, capo 2 bis (nuovo). Questo nuovo capo comprende gli articoli da 299 bis a 299 undecies (nuovi).)

Emendamento 216

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 299 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 299 bis

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 1 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei

principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento 217

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 299 ter (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 299 ter

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 2 del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento 218

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 299 quater (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 299 quater

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento 219

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 299 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 299 quinquies

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali e ai parlamenti regionali con poteri legislativi nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali e ai parlamenti regionali con poteri legislativi.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali e ai parlamenti regionali con poteri legislativi.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali e ai parlamenti regionali con poteri legislativi.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 4 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento 220

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 299 sexies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 299 sexies

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e

di proporzionalità.

Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale.

Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento 221

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 299 septies (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 299 septies

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di 12 settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al

principio di sussidiarietà. Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti include il parere dei parlamenti regionali con poteri legislativi nel proprio parere motivato quando possono essere interessate le competenze esclusive regionali. La Commissione è tenuta a rispondere entro 12 settimane.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

La Commissione dovrebbe tenere conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali e dai parlamenti regionali con poteri legislativi nelle sue relazioni annuali sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La Commissione dovrebbe inoltre mettere a disposizione del Consiglio e del Parlamento le informazioni sulle obiezioni nel corso della procedura legislativa, qualora i parlamenti nazionali presentino un numero significativo di pareri motivati su un determinato progetto legislativo.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento 222

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 299 octies (nuovo)

Testo in vigore

*Emendamento
Articolo 299 octies*

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può chiedere al Parlamento europeo o alla Commissione di presentare

adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Se un'istituzione riceve una richiesta conformemente al primo comma ma non presenta una proposta entro sei mesi, essa informa il parlamento nazionale, il Comitato delle regioni e, se del caso, il Parlamento europeo dei motivi di tale mancata presentazione.

(L'emendamento introduce un nuovo articolo in quello che era il protocollo n. 2.)

Emendamento 223

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 299 nonies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 299 nonies

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;

b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore

esame.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 7 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento 224

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 299 decies (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 299 decies

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità delle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 8 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento 225

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 299 undecies (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 299 undecies

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al

Consiglio, ai parlamenti nazionali e a i parlamenti regionali con poteri legislativi una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

(L'emendamento riprende il testo dell'articolo 9 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.)

Emendamento 226

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 311 – comma 4**

Testo in vigore

Il Consiglio, deliberando **mediante regolamenti** secondo una procedura legislativa speciale, **stabilisce** le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. **Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.**

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio, quest'ultimo deliberando a maggioranza qualificata rafforzata, secondo una procedura legislativa speciale, **adottano congiuntamente** le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma.

Emendamento 227

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 312 – paragrafo 1 – comma 2**

Testo in vigore

È stabilito per un periodo di almeno **cinque** anni.

Emendamento

È stabilito per un periodo di almeno **sette** anni.

Emendamento 228

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 312 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo in vigore

Il Consiglio, deliberando secondo *una* procedura legislativa *speciale*, *adotta* un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. *Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.*

Emendamento

Il *Parlamento europeo e il* Consiglio, deliberando secondo *la* procedura legislativa *ordinaria*, *adottano* un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 229

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 312 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.

Emendamento

soppresso

Emendamento 230

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 319 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318, la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

Emendamento

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. *Dà inoltre atto alle altre istituzioni e agli altri organi e organismi dell'esecuzione delle loro sezioni del bilancio o dei loro bilanci, a seconda dei casi, alle condizioni da stabilirsi a norma dell'articolo 322.* A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318, la relazione annuale della Corte dei conti,

accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

Emendamento 231

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 329 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera *all'unanimità*.

Emendamento

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera *a maggioranza qualificata, ad eccezione delle decisioni sulle missioni o le operazioni con mandato esecutivo di cui all'articolo 42, paragrafo 4 bis, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.*

Emendamento 232

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 330 – comma 2

Testo in vigore

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 233

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 330 – comma 3

Testo in vigore

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 234

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 333

Testo in vigore

Articolo 333

1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.

2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Emendamento

soppresso

Emendamento 235

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 342

Testo in vigore

Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti.

Emendamento

Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti, **previa approvazione del Parlamento europeo.**

Emendamento 236

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 346 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

b) ogni Stato membro **può adottare** le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

Emendamento

b) ogni Stato membro **notifica alla Commissione** le misure che ritenga **essere** necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

Emendamento 237

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 346 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Il Consiglio, deliberando **all'unanimità** su proposta della Commissione, **può** apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

2. Il **Parlamento europeo e il** Consiglio, deliberando **secondo la procedura legislativa ordinaria** su proposta della Commissione, **possono dal Consiglio** il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 238

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 352 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando

Emendamento

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando

all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì *all'unanimità* su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì *a maggioranza qualificata* su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

Emendamento 239

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 352 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. *Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 240

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 354 – comma 1

Testo in vigore

Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo *o dei quattro quinti* degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

Emendamento

Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo degli Stati membri *o della maggioranza qualificata* di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

Emendamento 241

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 354 – comma 2

Testo in vigore

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi **3 e 4** del trattato sull'Unione europea, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo **238, paragrafo 3, lettera b)** del *presente* trattato.

Emendamento

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi **da 1 a 4**, del trattato sull'Unione europea, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo **16, paragrafo 4 bis**, del trattato *sull'Unione europea*.

Emendamento 242

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 355 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

I trattati non si applicano ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 243

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 355 – paragrafo 5 – lettera b

Testo in vigore

b) i trattati non si applicano alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica

Emendamento

soppresso

di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e secondo i termini di detto protocollo;

Emendamento 244

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Articolo 355 – paragrafo 5 – lettera c

Testo in vigore

Emendamento

c) le disposizioni dei trattati sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

soppresso

Emendamento 245

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Articolo 3

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona *e all'autonomia fisica*

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo

la selezione delle persone;

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

la selezione delle persone;

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

2 bis. Ogni persona ha diritto all'autonomia fisica e all'accesso libero, informato, pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, come pure a tutti i servizi sanitari correlati, senza discriminazioni, compreso l'accesso all'aborto sicuro e legale.
